



*Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali*
Consigliere regionali
di Parità d'Abruzzo

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2005, n. 40

«POLITICHE REGIONALI PER IL COORDINAMENTO E L'AMMINISTRAZIONE
DEI TEMPI DELLE CITTA'».BURA 30 dicembre 2005, n. 65

I TEMPI DELLA CITTA' ISTRUZIONI PER L'USO

“ RIPENSARE L'ORGANIZZAZIONE
DELLA CITTA' TENENDO CONTO
DELLA STRUTTURA
ECONOMICA, DEI SERVIZI
ESISTENTI, DELLE ABITUDINI
E DELLA STORIA
DEI COMPORAMENTI
DELLE PERSONE.”





Introduzione

Il nostro Statuto sancisce con ineludibile chiarezza una profonda convinzione di tutti noi stabilendo che “La Regione riconosce e valorizza le differenze di genere e promuove l’uguaglianza di tutti i diritti, garantisce le pari opportunità tra uomini e donne in ogni campo...” (art. 6 “L’uguaglianza tra uomini e donne”).

Nel rispetto di tale principio la legge regionale 16 dicembre 2005 n. 40 “Politiche regionali per il coordinamento e l’amministrazione dei tempi delle città” si occupa delle politiche dei tempi urbani per concorrere a migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini e delle famiglie. Tematiche, queste, assolutamente prioritarie per ogni forza politica e condivise a prescindere dall’appartenenza a specifiche coalizioni.

La Regione svolge, infatti, un ruolo determinante e può individuare specifiche azioni volte ad integrare le norme che si occupano dei servizi sociali, di urbanistica, di trasporto pubblico, istruzione, cultura, di parità di genere.

Mettere a sistema, attraverso interventi sulla gestione dei tempi e degli orari, le diverse politiche di sviluppo è indispensabile soprattutto nelle aree interne-montane dove la vita quotidiana della popolazione residente deve tener conto delle particolari difficoltà di spostamento derivanti dalle caratteristiche del territorio e del clima.

Stiamo oggi per dare avvio, in stretta collaborazione con L’Assessorato alle Politiche di Genere, in attuazione dell’art. 2, comma 4, della L.R. 40/2005 ad un tavolo di lavoro che costituirà la sede di confronto e di individuazione di possibili politiche di valorizzazione delle differenze di genere e promozione dell’uguaglianza.

Illustrare quanto è stato fatto fino ad ora è senz’altro utile a promuovere nuove iniziative in materia di organizzazione dei tempi con il coinvolgimento di enti locali, forze lavorative e sociali per dar vita ad un progetto di ricomposizione dei tempi della vita quotidiana, il più diffuso possibile in Regione.

Ciò consentirà di dare una dimensione più umana al vivere e produrre.

Assessore alle Riforme Istituzionali, Enti Locali,
Bilancio, Attività Sportive
Avv. *Carlo Masci*

La Regione Abruzzo vuole compiere passi significativi nella realizzazione delle Pari Opportunità, promuovendo lo sviluppo di strumenti di conciliazione tra vita familiare e professionale come condizione per una stabile presenza delle donne nel mercato del lavoro, promuovendo l'occupazione, l'imprenditoria femminile e lo sviluppo di reti e di servizi territoriali a sostegno delle pari opportunità.

Il tema della conciliazione coinvolge l'intero sistema sociale: conciliare i tempi di vita personali e familiari con quelli dell'attività lavorativa non è una questione che interessa unicamente le donne, ma coinvolge la società nel suo complesso e, pertanto, deve prevedere un articolato sistema di interventi. Conciliare vuol dire rimodulare il tempo della città, affinché la società viva un benessere maggiore.

A tal fine deve essere volta tutta una serie di azioni, che assicurino maggiori servizi ed infrastrutture sul territorio, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone, favorendo la conciliazione dei tempi familiari, degli orari di lavoro e dei tempi per sé. L'obiettivo è, inoltre, di migliorare la vivibilità delle città, organizzando gli orari per l'accesso a beni e servizi, in modo che siano fruibili da tutti i cittadini e migliorando la qualità e la sicurezza degli spazi per favorire nuove pratiche di vita sociale.

In questa ottica le politiche dei tempi urbani devono andare nella direzione del sostegno alla mobilità sostenibile, alla accessibilità e alla fruibilità temporale dei servizi pubblici e privati, alla riqualificazione degli spazi pubblici, al coordinamento tra orari dei servizi e orari di lavoro, nonché all'uso del tempo per fini di reciproca solidarietà ed interesse.

In linea con il lavoro che sta portando avanti a livello centrale il Governo, che opera nella convinzione che "il maggiore sviluppo economico passa attraverso il maggiore coinvolgimento delle donne nel mercato del lavoro" (Ministro alle Pari Opportunità, Mara Carfagna), l'Assessorato alle Pari Opportunità della Regione Abruzzo, in sinergia con l'Assessorato al Lavoro e al Sociale e con l'Assessorato agli Enti Locali, sta mettendo a punto progetti articolati in base alle diverse esigenze territoriali per il raggiungimento di questo importante risultato.

La ricchezza di un territorio non si misura solo dal Pil, ma anche dalla qualità della vita garantita.

Assessore alle Risorse Umane e Strumentali
e alle Politiche di Genere
Dott.ssa *Federica Carpineta*




Premessa

La scelta di realizzare, mediante la collaborazione tra il Servizio “Sistemi Locali e Programmazione Sviluppo Montano” della Direzione “Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive” della Giunta Regionale e le Consigliere Regionali di Parità, la presente pubblicazione sulle politiche temporali attuate nella regione Abruzzo è stata deliberata dalla Giunta Regionale con atto n. 1105 del 13.11.2008.

L'esigenza manifestata della Giunta Regionale, già nel novembre 2008, era quella di promuovere ed informare i Comuni e le Province in merito alla possibilità di adottare nuovi strumenti di programmazione atti a garantire uno sviluppo dei loro territori più sostenibile e adeguato ai bisogni e alle necessità della popolazione .

I recenti eventi che hanno sconvolto il territorio di una gran parte della Regione Abruzzo costituiscono, oggi, una ulteriore motivazione alla diffusione della presente pubblicazione, quale suggerimento e possibilità di “ricostruire” paesi e città in linea con i tempi, per contribuire ad incentivare la permanenza e/o il “ritorno” dei cittadini sui propri territori di appartenenza.

Un augurio speciale ai Comuni di L'Aquila e di Pietracamela, territori maggiormente devastati dal



sisma del 6 aprile, i cui progetti, denominati rispettivamente “Piano dei Tempi e degli Orari della Città di L’Aquila” e “Pietracamela Network Freetime”, ammessi a contributo dalla Giunta regionale nel settembre 2008, erano stati appena avviati al momento del terremoto.

L’auspicio è che la realizzazione dei due progetti possa contribuire ad evitare l’abbandono dei territori di riferimento da parte degli abitanti, in considerazione delle opportunità e innovazioni sociali, commerciali e/o urbanistiche apportate dall’attuazione dei piani territoriali degli orari.

Con la legge regionale 16.12.2005, n. 40 recante: “Politiche regionali per il coordinamento e l’amministrazione dei Tempi delle città” la regione Abruzzo ha inteso dotarsi di uno strumento legislativo idoneo a promuovere e coordinare le iniziative in materia di organizzazione temporale che le amministrazioni comunali sono chiamate ad attivare, per avviare un progetto diffuso di ricomposizione dei tempi della vita quotidiana al fine di stabilire una dimensione più umana al vivere e al produrre. Inoltre la normativa vuole fornire supporto a tutte quelle formazioni economiche e sociali che intendano intervenire per migliorare la qualità del lavoro e della convivenza sociale.

**Direzione Riforme
istituzionali,
enti locali, bilancio,
attività sportive**
Filomena Ibello

**Servizio Sistemi Locali
e Programmazione
dello Sviluppo**
Montano
Mariangela Virno

**Consigliere regionali
di parità**
Maria Loretta Del Papa
Sara Ranocchiaro



Le Politiche dei tempi urbani

da rigidità
a flessibilità

una rete
per le
politiche
temporali

Le politiche dei tempi urbani nascono agli inizi degli anni '90, quando viene messo a sistema il cambiamento del modo di essere e di agire della Pubblica Amministrazione per meglio rispondere alle esigenze della collettività.

In attesa di una legge di riforma dei processi di pianificazione nel governo del territorio, lo Stato introduce provvedimenti innovativi per la pubblica amministrazione, in particolare la L. 8 giugno 1990 n. 142 sull'Ordinamento delle Autonomie Locali, che pone le basi del cambiamento delle politiche di sviluppo e del decentramento amministrativo.

Nell'ambito della predetta normativa il Sindaco assume un ruolo rilevante, in quanto all'art. 50, comma 7 si stabilisce che ".....coordina e organizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti".

Successivamente in molte regioni si approvano leggi che disciplinano in modo innovativo la materia, istituendo i Piani regolatori dei tempi e degli orari. Molti Comuni si dotano dei conseguenti strumenti di pianificazione e conciliazione.

Nel 2000 interviene una nuova legge dello Stato, L. 8 marzo 2000, n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla



formazione e per il coordinamento dei tempi delle città” la quale, così come recita all’art. 1, comma 1, lett. c), promuove l’equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, anche mediante il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione dell’uso del tempo a fini di solidarietà sociale demandando, altresì, all’art. 22, alle Regioni il compito e la competenza per dettare norme in tal senso.

La legge 53 interviene a disciplinare ex novo, finanziare e riordinare numerose tematiche:

- Congedi parentali, familiari e formativi;
- Flessibilità negli orari di lavoro con opportunità di finanziamento;
- Misure a favore dei padri lavoratori;
- Rilevazioni e statistiche mirate sull’uso del tempo;
- Il coordinamento dei tempi e degli orari dei servizi che scandiscono la vita nella città, stabilendo i compiti ripartiti tra le Regioni e i Comuni, nonché la promozione dell’uso del tempo per fini di solidarietà sociale.

Conciliare significa ripensare il tempo urbano, il tempo della città e ricondurlo nel tempo sociale, nel tempo delle donne, degli uomini, degli anziani, dei bambini, delle famiglie nei diversi ambiti della vita quotidiana. La sociologia fa rima con l’urbanistica: la città costruita non può essere avulsa dai tempi dei cittadini e delle cittadine che la usano.

all’origine
c’è una
riflessione
delle donne

la legge
adeguata
alla realtà
abruzzese




La legge regionale 16/12/05 n. 40

Promuove il coordinamento e l'amministrazione dei tempi e degli orari delle città con l'obiettivo di:

- ❑ favorire la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé, delle persone che risiedono sul territorio regionale o lo utilizzano, anche temporaneamente;
- ❑ sostenere le pari opportunità fra uomini e donne, favorire le scelte professionali delle donne, le politiche di conciliazione e di ripartizione delle responsabilità familiari.

Gli aspetti più significativi della legge regionale sono:

- ❑ riconoscimento del tempo come diritto fondamentale della persona, autogoverno del tempo di vita personale e sociale;
- ❑ riconoscimento del diritto dei cittadini a una maggiore fruibilità dei servizi i cui orari devono essere modulati in modo da essere compatibili con gli altri tempi individuali di lavoro e di cura;
- ❑ promozione e sostegno a nuove forme di organizzazione dei tempi di lavoro;
- ❑ riconoscimento dell'agire sui tempi e gli orari come azione positiva volta a riequilibrare le responsabilità familiari tra donne e uomini;
- ❑ sostegno economico ai Comuni singoli o associati, e anche alle Province che svolgano la funzione di enti



capofila di associazioni di Comuni, con un finanziamento finalizzato alla predisposizione e alla attuazione dei Piani territoriali degli orari, intesi quali documenti di indirizzo strategico che, a livello comunale o sovracomunale, regolano il sistema degli orari dei servizi urbani e promuovono la loro graduale armonizzazione e coordinamento;

□ concessione di contributi ad imprese private, studi professionali, società che attuino una diversa organizzazione del lavoro a favore della flessibilità, comprese forme innovative quali la “Banca delle ore”;

□ concessione di contributi sia ai comuni che alle associazioni per realizzare le Banche del Tempo, quale forma avanzata di socialità e di sostegno alla conciliazione soprattutto per le donne.

La normativa riconosce un ruolo attivo
alla Regione nella promozione
di interventi in materia di tempi e orari
ed individua specifiche integrazioni
alle leggi regionali vigenti in materia
socio-assistenziale, urbanistica,
trasporti, parità, istruzione, cultura.



La legge regionale 16/12/05 n. 40

Chi è interessato a questa legge?

I soggetti pubblici (Comuni singoli o associati, Province con funzioni di coordinamento) e/o privati (imprese individuali, società, studi professionali, associazioni di categoria) che vogliono attivare iniziative in materia di organizzazione temporale e realizzare progetti per armonizzare i tempi di lavoro con gli orari dei servizi, delle scuole, dei negozi, dei trasporti pubblici ecc.

Soggetto beneficiario delle azioni del Piano Territoriale degli Orari (PTO) è in primo luogo la collettività dei cittadini. Le diverse azioni che accompagnano un Piano precisano, di volta in volta, particolari destinatari quali le famiglie e le donne in quanto una razionalizzazione degli orari dei servizi, pubblici e privati, permette di conciliare più tempi: la cura parentale, la cura della formazione, la cura del lavoro, la cura di sé.

L'esperienza dei PTO adottati da alcuni Comuni abruzzesi pone al primo posto i tempi della scuola e della famiglia da armonizzare in termini di orari, di calendari, di mobilità.

A titolo esemplificativo possono essere sviluppate iniziative a sostegno della mobilità autonoma dei bambini ed i percorsi pedonali protetti casa-scuola.

A seguire sicuramente coloro che utilizzano mezzi di trasporto pubblico/privato (pendolari per studio e lavoro, turisti, anziani) mediante l'adozione di specifiche azioni atte a favorire una maggiore capillarizzazione ovvero potenziare le fermate nelle locali stazioni ferroviarie e autotranviarie, sperimentare percorsi alternativi, incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico.

Quali sono i problemi che la legge intende risolvere?

rendere più vivibile e solidale la città; - permettere ai cittadini di risparmiare e di utilizzare meglio il proprio tempo: il tempo impiegato in una coda o bruciato nel passare da un ufficio all'altro per una pratica è tempo perso! Il tempo così liberato potrà essere reinvestito da ogni persona come meglio crede.

Come si pensa di risolverli?

La Regione assegna un sostegno economico:

- ai Comuni singoli o associati che adottino i Piani territoriali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi e degli orari nel proprio territorio ed alle Province che svolgono la funzione di enti capofila;
- ai Comuni ed alle associazioni che sostengono e promuovono le "Banche del tempo", esempio di forma avanzata di socialità e di sostegno alla conciliazione soprattutto per le donne;
- alle imprese individuali, società, studi professionali che pattuiscono con il proprio personale forme di flessibilità o riduzione dell'orario di lavoro ed attuino una diversa organizzazione del lavoro, comprese forme innovative come la "banca delle ore".



Il piano territoriale degli orari

Il PTO è lo strumento di indirizzo strategico che, a livello comunale o sovracomunale, realizza il coordinamento e l'amministrazione dei tempi e degli orari. Il Piano indica le modalità di raccordo con gli strumenti di programmazione e pianificazione del territorio di riferimento e si articola in politiche e progetti, anche sperimentali o gradualisti.

Il Piano territoriale degli orari è definito ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge 53/2000, quale strumento unitario avente per finalità ed indirizzo il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.

Le direttive, stabilite con atto di Giunta, precisano che il PTO può essere articolato in progetti, anche sperimentali, relativi al funzionamento dei diversi sistemi orari dei servizi urbani e alla loro graduale armonizzazione e coordinamento.

Il Piano Territoriale degli orari viene concepito come uno strumento che armonizza azioni diverse aventi un impatto sulla qualità della vita nelle città e nei territori: il "tempo" è uno dei beni più preziosi della nostra epoca, ha un valore inestimabile tanto che si può affermare che dalla quantità del tempo disponibile per ciascuno, ed ancora di più dalla qualità dello stesso, dipende in misura sostanziale la "qualità della vita" del moderno cittadino.

Un'attenzione all'organizzazione spazio-temporale della città invita ad osservare la mobilità urbana e territoriale non solo come mobilità casa-lavoro secondo una definizione tradizionale tipica della città fordista (della fabbrica), ma anche rispetto alla mobilità a-sistematica che caratterizza l'abitare oggi.

Il Piano degli orari può essere così concepito come “Patto di mobilità” ovvero accordi formali, negoziali e/o cooperativi tra attori produttori di orari urbani o di mobilità vincolata ad orari per la sincronizzazione dell’inizio/fine delle attività lavorative, per il miglioramento del traffico, per la promozione dell’uso del trasporto pubblico.

Per ciascuno dei progetti e degli interventi proposti, il Piano descrive:

- l’ambito di applicazione;
- le esigenze e le criticità alle quali si deve dare risposta;
- il partenariato attivato e i soggetti coinvolti;
- le modalità di gestione e monitoraggio delle azioni.





quali sono
i contenuti
dei piani
territoriali
degli orari?

I Comuni attraverso il PTO realizzano:

□ il coordinamento e l'amministrazione degli orari dei servizi pubblici, compresi gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi;

□ le attività di trasporto, socio-sanitarie, di formazione e istruzione, culturali, sportive, turistiche e di spettacolo attenendosi ai seguenti criteri generali:

a) mobilità sostenibile di persone e merci finalizzata al miglioramento della viabilità e della qualità ambientale;

b) accessibilità e fruibilità temporale dei servizi pubblici e privati e delle scuole promuovendo il coordinamento tra orari e localizzazione dei servizi e favorendo la pluralità di offerta;

c) riqualificazione degli spazi urbani per migliorare i circuiti di socialità;

d) adozione di criteri di gender budgeting, (insieme di processi e metodologie che hanno lo scopo di favorire la valutazione dell'impatto delle politiche economiche su uomini e donne in un'ottica di genere);

e) coordinamento degli orari dei servizi sul territorio con il sistema degli orari di lavoro nelle imprese e negli enti e la promozione di pari opportunità tra uomo e donna per favorire l'equilibrio tra le responsabilità familiari e professionali ed una migliore ripartizione di tali responsabilità all'interno della famiglia.

Le banche del tempo

La normativa regionale sostiene la promozione da parte dei Comuni delle associazioni denominate “banche del tempo”, aventi gli scopi previsti dall’articolo 27 della Legge n. 53/2000, mediante la concessione di contributi per le spese in ordine alla fornitura di sedi e attrezzature, a tal fine stabilendo, con atto di Giunta, i criteri per la erogazione delle risorse, nonché termini e modalità per la presentazione delle relative domande.

Le banche del tempo sono associazioni, organizzazioni ed enti che intendono scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse con l'intento di favorire lo scambio di vicinato e l'estensione della solidarietà nelle comunità locali, di facilitare l'utilizzo dei servizi della città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni e di incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini.

Come si ottengono i contributi per le diverse azioni previste dalla legge?

La Giunta Regionale delibera annualmente il bando con le modalità di presentazione delle domande e le specifiche condizioni per la concessione dei contributi.



Attuazione della legge regionale 40/2005

La Giunta regionale ha concesso -nel biennio 2007/2008- contributi finalizzati alla predisposizione e all'attuazione dei PTO, per un importo complessivo di circa 120.000 euro.

I Comuni beneficiari hanno presentato, a seguito di specifici bandi, progetti valutati positivamente dal Comitato di esperti appositamente costituito ai sensi della L.R. 40/2005.

Biennio
2007-2008
52 comuni
coinvolti

Sono risultati beneficiari il 50% dei Comuni abruzzesi con popolazione superiore ai 30.000 abitanti (obbligati per legge alla predisposizione del PTO), di cui tre dei quattro capoluoghi di Provincia.

I Comuni complessivamente coinvolti nelle attività del PTO sono 52, appartenenti prevalentemente alla Provincia di Chieti.

La popolazione di riferimento è di complessive 466.845 unità, pari al 35,26% di quella regionale.

I beneficiari dei progetti sono prevalentemente i cittadini tutti, con particolare attenzione ai pendolari per scuola e per lavoro, agli utenti dei servizi in genere, ma soprattutto di quelli pubblici (soprattutto donne con carichi familiari, anziani, minori e disabili).

I settori di intervento prescelti nei progetti ammessi a finanziamento sono principalmente quello dell'armonizzazione degli orari dei servizi pubblici e privati con gli orari di lavoro e quello finalizzato a favorire l'accessibilità delle informazioni e dei servizi della pubblica amministrazione.

Da questa breve panoramica sull'attuazione delle politiche temporali in Abruzzo si può verosimilmente affermare che pur essendosi manifestato un certo interesse da parte delle pubbliche amministrazioni nei confronti di tali problematiche, tuttavia vi sono ampi margini di miglioramento.

L'interesse dimostrato da parte della metà dei Comuni abruzzesi con popolazione superiore a 30.000 abitanti (di cui i tre capoluoghi di provincia e un centro di media dimensione) fa riflettere sull'opportunità di proseguire su questa tipologia di programmazione urbana soprattutto se riferita a problemi di mobilità. Ad esempio il **Comune di Chieti** prevede azioni destinate alla mobilità e al trasporto pubblico al fine di migliorare e rendere efficiente il sistema all'interno della città stessa (tra Chieti alta e Chieti bassa) e all'esterno verso il territorio di Pescara. Sono state elaborate mappe tematiche per identificare il rapporto tra i percorsi ed il territorio, gli orari delle corse degli autobus e la loro frequenza. Le azioni proposte hanno sperimentato nuovi calendari di orari, percorsi alternativi e sarà altresì avviata una politica di incentivazione all'utilizzo del trasporto pubblico.

Il tema della mobilità sarà affrontato anche dal **Comune di Pietracamela** (TE), piccolo comune montano, anche allo scopo di valorizzare e sostenere l'attività turistica del proprio territorio.

Come anche il **Comune di Lanciano** descrive un PTO volto a raccordare gli aspetti di una mobilità più sostenibile da parte dell'utenza (soprattutto cittadini pendolari per scuola e lavoro).

Il tema della mobilità



Attuazione della legge regionale 40/2005

Il tema dei servizi comunali

Il progetto di PTO proposto dal **Comune di L'Aquila** è volto ad affrontare sempre il tema della mobilità sia all'interno della città, con particolare attenzione agli studenti universitari (sia pendolari che residenti), che all'esterno verso il proprio comprensorio costituito, in larga misura, da piccoli centri montani.

Affrontare invece i problemi interni ad una amministrazione pubblica relativamente ad una politica dei servizi più razionale e organizzata nei confronti dell'utenza è quello che ha proposto il **Comune di Pescara** che prevede azioni finalizzate all'apertura degli orari degli sportelli comunali a diretto contatto con il pubblico, decisi sulla base della concertazione con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali interne al Comune. Sempre il **Comune di Pescara** ha istituito l'Ufficio comunale dei Tempi inteso come una struttura, deputata ad occuparsi di rimodulare gli orari urbani pubblici/privati, in relazione a quelli metropolitani.

Altro tema ricorrente nei progetti di PTO è quello legato al "sociale" in quanto alcuni Enti di Ambito Sociale, quali ad esempio l'**EAS Ortonese** (Comune di Ortona come capofila), l'**EAS Costa sud** (Comune di Roseto come capofila) e l'**EAS Tordino** (Comune di Giulianova come capofila) coinvolgono tutti i Comuni con obiettivo prioritario di migliorare soprattutto la qualità dei servizi.

Per l'**EAS Ortonese** si tratta di servizi bibliotecari e museali del comprensorio mediante l'attivazione di uno sportello informativo mobile, l'ampliamento degli orari di apertura e chiusura della rete di sistema delle Biblioteche Comunali per servizi ordinari ed iniziative, l'ampliamento su base settimanale e al sabato degli orari

di apertura dei Segretariati sociali dei Comuni.

Per l'**EAS Costa sud** la Conferenza dei Sindaci ha approvato delle Linee Guida che contengono obiettivi per aree di azione, tra le quali quella destinata al Coordinamento degli orari attraverso l'istituzione di un Ufficio intercomunale dei tempi e degli orari per gestire gli orari dei servizi comunali e delle politiche orarie delle città; semplificare e velocizzare le procedure burocratiche di accesso; migliorare gli orari di apertura e le attese nell'ASL; realizzare una maggiore flessibilità degli orari scolastici e dei nidi e quant'altro possa rendersi utile per soddisfare i bisogni dell'utenza.

Per l'**EAS Tordino** gli obiettivi di progetto sono volti: al miglioramento del rapporto tra tempo dedicato al lavoro e tempo dedicato alla cura della famiglia e di sé, tra tempo obbligato e tempo scelto, a favorire le pari opportunità tra uomo e donna, a rendere gli orari più flessibili e personalizzati, alla valorizzazione delle banche del tempo. Naturalmente questi elencati non sono esauritivi del contenuto del PTO.

Come si evince da quanto sopra riferito le problematiche di genere risultano particolarmente carenti all'interno delle tematiche prescelte pur rappresentando obiettivi generali di principio della legge regionale. Il problema consiste nella difficoltà ad utilizzare e caratterizzare il PTO non solo quale strumento di accompagnamento alla risoluzione di problematiche sociali ma soprattutto quale strumento adatto a perseguire le politiche di genere mediante l'introduzione di politiche temporali negli strumenti di pianificazione e programmazione.

Il tema del sociale




Attuazione della legge regionale 40/2005

Il progetto Conciliare si può

Sarebbe quindi utile fornire non solo agli Enti locali ma anche alle aziende e associazioni che operano nel territorio regionale un opportuno supporto alla conoscenza di tali strumenti tramite iniziative ad hoc e corsi di formazione nei quali possano essere descritte anche le “buone pratiche” realizzate. A titolo esemplificativo si evidenzia il progetto **Conciliare si può** promosso dalle Consigliere Regionali di Parità nell’anno 2008 nell’ambito del POR Abruzzo Ob. 3 2000/2006, Misura E1, Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro, appositamente presentato tramite attività seminariale nelle quattro province abruzzesi. Si tratta di un progetto di sistema che si propone di coniugare sviluppo territoriale, esigenze della produzione e qualità della vita; vivibilità e socialità come fattori immateriali di crescita economica e sostenibilità delle imprese. Il progetto ha avuto fasi di studio seguite da azioni concrete in quanto è stato individuato un gruppo di imprese pilota (una per ciascuna provincia), sensibili al tema della conciliazione e disponibili a condurre una sperimentazione al proprio interno.

Il ruolo delle Province

Favorire il radicamento delle politiche temporali quindi risiede anche nell’attività di comunicazione, attività svolta finora quasi esclusivamente direttamente dalla Regione Abruzzo che dovrebbe essere incentivata a livello locale ed avere un maggior peso in sede di valutazione dei progetti presentati. Il tenore fortemente innovativo della legge regionale potrebbe essere adeguatamente promosso tramite azioni di accompagnamento agli Enti locali stessi allo scopo di finalizzare il PTO quale ulteriore strumento di promozione dello sviluppo a livello locale. Coinvolgere le Province -peraltro già previsto dalla legge 40/2005- per una più ampia azione di pro-



grammazione territoriale, anche per il monitoraggio dei Piani già esistenti, potrebbe essere uno degli obiettivi prioritari delle politiche temporali regionali dell'immediato futuro.

Non può essere altresì sottaciuto che l'attuazione della normativa regionale in materia di politiche temporali svolta finora ha portato ad una riflessione anche in tema di programmazione regionale nella previsione di una loro integrazione con l'insieme delle politiche generali di sviluppo. Tale considerazione può essere valida soprattutto nelle aree interne-montane laddove la gestione della vita quotidiana si deve confrontare giornalmente con lo svantaggio geografico e quindi di fatto dinamiche che altrove hanno trovato risposte significative, in queste zone sono state affrontate proponendo modelli non auto-riferiti che di fatto sottolineavano di più il concetto di marginalità e di svantaggio della persona e del territorio.

Risulta quindi importante ripensare un processo di sviluppo socialmente sostenibile a livello di Regione partendo dal presupposto che è indispensabile creare le condizioni affinché i cittadini possano vivere una vita di qualità non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista delle relazioni sociali e delle risposte alle esigenze fondanti per uno sviluppo della persona umana.

La comunicazione





Legge Regionale

16 dicembre 2005, N° 40

Politiche regionali
per il coordinamento
e l'amministrazione
dei tempi delle città.



Art. 1

Finalità e oggetto

1. La Regione Abruzzo riconosce e promuove i diritti di cittadinanza delle donne e degli uomini, nel rispetto delle culture di appartenenza, in ordine:

a. ad un'articolazione migliore dei tempi di lavoro, di cura, di relazione e di svago che consenta l'autogoverno del tempo di vita personale e sociale;

b. all'armonizzazione dei tempi della città e al coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati;

c. al miglioramento della fruibilità dei servizi, in particolare di quelli destinati alla cura della persona;

d. all'incentivazione delle politiche di modulazione e flessibilità dei tempi di lavoro;

e. alla promozione, anche ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera e) della legge 10.4.1991, n. 125, delle pari opportunità tra donne e uomini favorendo, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali, e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.

2. A tal fine con la presente legge la Regione promuove il coordinamento e l'amministra-

zione dei tempi e degli orari delle città con l'obiettivo di:

a. favorire la qualità della vita attraverso la conciliazione dei tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e del tempo per sé, delle persone che risiedono sul territorio regionale o lo utilizzano, anche temporaneamente.

b. sostenere le pari opportunità fra uomini e donne, favorire le scelte professionali delle donne, le politiche di conciliazione e di ripartizione delle responsabilità familiari.

3. La presente legge interviene nel rispetto delle disposizioni di cui al capo VII della Legge 53/2000: Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città e dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 2

Ruolo dei Comuni, delle Province e della Regione

1. Le politiche di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari si articolano nei livelli regionale, provinciale e comunale.

2. La Regione, nel perseguire le finalità di



cui all'art. 1 e nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 4, integra entro e non oltre un anno le politiche temporali nei propri strumenti di pianificazione e programmazione generali e settoriali, nonché del campo dell'istruzione, della cultura e del tempo libero e di tutte le norme relative alla più ampia e coordinata fruizione temporale dei servizi;

3. La Regione promuove l'adozione da parte dei comuni dei piani territoriali degli orari.

4. La Regione promuove un tavolo di confronto composto dai rappresentanti della Regione, delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, dei comuni e delle province per favorire un'intesa in merito all'applicazione della Legge 53/2000.

5. Le Province, nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 4, integrano le politiche temporali nei propri strumenti di pianificazione e programmazione generali e settoriali e partecipano, attraverso i tavoli di concertazione e gli strumenti regionali di programmazione negoziata, all'attuazione e verifica dei piani territoriali degli orari.

6. I Comuni, nel perseguire le finalità di cui all'art. 1 e nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 4 e degli indirizzi regionali e provinciali di cui ai commi 2 e 4, definiscono e approvano i piani territoriali degli orari e provvedono agli atti gestionali necessari.

7. Le pubbliche amministrazioni con uffici centrali o periferici sul territorio regionale si conformano alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, in attuazione dell'art. 26, comma 1, della Legge 53/2000 e dell'art. 2, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Art. 3 Compiti della Regione

1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1:

a. adotta misure idonee a favorire il coordinamento dei tempi e degli orari per migliorare la funzionalità dei servizi regionali, degli Enti pubblici dipendenti dalla Regione ed il coordinamento con gli uffici decentrati dello Stato, secondo i criteri di cui all'art. 5;

b. favorisce, nell'ambito delle proprie competenze, l'articolazione degli orari e il potenziamento dei servizi socio-educativi, assistenziali, sanitari e di trasporto, privilegiando, per la concessione dei contributi, il criterio del prolungamento del tempo di funzionamento del servizio e/o di riorganizzazione dello stesso;

c. indica orientamenti e procedure per l'elaborazione del piano regolatore dei tempi e degli orari (P.R.T.O.) da parte dei Comuni;

d. eroga finanziamenti ai Comuni per la predisposizione e l'attuazione del P.R.T.O.;

e. eroga finanziamenti ai Comuni e alle Associazioni che promuovono l'attivazione delle banche del tempo mettendo a disposizione delle stesse sedi e attrezzature;

f. promuove iniziative di formazione professionale;

g. promuove iniziative volte all'informazione ed alla diffusione dei diritti dei cittadini e delle cittadine per migliorare la qualità della vita individuale e collettiva attraverso un razionale governo del tempo;

h. concede contributi alle imprese private che attuino una diversa organizzazione del lavoro, anche ad integrazione e raccordo con specifiche norme di settore.

Art. 4

Principi di cooperazione e di sussidiarietà

1. L'esercizio delle funzioni in materia di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari si attua nel rispetto del principio di coordinamento e cooperazione fra i livelli di cui all'art. 2, comma 1, nonché del principio di sussidiarietà.

2. Gli strumenti regionali e provinciali di cui all'art. 2, commi 2 e 5, forniscono gli indirizzi che, sulla base dei principi di sussidiarietà verticale, differenziazione e adeguatezza, sono essenziali per assicurare l'esercizio uni-

tario delle funzioni a livello regionale o provinciale.

3. Nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, ai fini della predisposizione dei piani territoriali degli orari e degli indirizzi di cui al comma 2, sono coinvolti i soggetti sociali e istituzionali, pubblici e privati, che abbiano un ruolo rilevante in materia, ivi compresi gli organismi che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne nei rispettivi territori di riferimento.

Art. 5

Criteri generali di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari

1. I comuni realizzano il coordinamento e l'amministrazione degli orari dei servizi pubblici, di pubblico interesse o generale, ivi compresi gli uffici centrali e periferici delle amministrazioni pubbliche, gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi, le attività di trasporto, socio-sanitarie, di formazione e istruzione, culturali, sportive, turistiche e di spettacolo.

2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni si attengono ai seguenti criteri generali:

a. la mobilità sostenibile di persone e merci finalizzata al miglioramento della viabilità e



della qualità ambientale, anche attraverso l'utilizzo di forme di mobilità alternative all'uso dell'auto privata;

b. l'accessibilità e la fruibilità temporale dei servizi pubblici e privati e delle scuole, promuovendo il coordinamento tra orari e localizzazione dei servizi e favorendo la pluralità di offerta;

c. la riqualificazione degli spazi urbani per migliorare i circuiti di socialità e promuovere percorsi di mobilità attenti alle pratiche di vita quotidiana delle diverse fasce di età, nonché dei portatori di handicap;

d. l'adozione di criteri che rispondano alle esigenze di utilizzo dei servizi e dei mezzi di trasporto da parte di entrambi i sessi, anche attraverso l'adozione della metodologia del bilancio di genere;

e. il coordinamento degli orari dei servizi sul territorio con il sistema degli orari di lavoro dentro le imprese e gli enti, la promozione di pari opportunità tra uomo e donna per favorire l'equilibrio tra le responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità all'interno della famiglia.

Art. 6

Criteria per l'adozione dei piani territoriali degli orari

1. Il piano territoriale degli orari è lo strumento di indirizzo strategico che, a livello

comunale o sovracomunale, realizza il coordinamento e l'amministrazione dei tempi e degli orari.

2. Il piano territoriale degli orari indica le modalità di raccordo con gli strumenti generali e settoriali di programmazione e pianificazione del territorio di riferimento e si articola in politiche e progetti, anche sperimentali o graduali.

3. Il piano territoriale, per ciascuno dei progetti o degli interventi proposti, indica:

a. l'ambito territoriale di applicazione;

b. le esigenze e le criticità alle quali si intende dare risposta;

c. le misure previste per raggiungere gli obiettivi;

d. il partenariato attivato e i soggetti coinvolti;

e. gli adempimenti necessari per l'attuazione, il cronoprogramma delle attività ed il piano finanziario;

f. le modalità di gestione, controllo e monitoraggio sull'attuazione delle misure;

g. le azioni di informazione e comunicazione che verranno promosse per diffondere la conoscenza degli strumenti e dei servizi adottati.

4. Il Piano è approvato dal Comune previo

parere della Commissione Comunale per le pari opportunità.

5. Le città capoluogo obbligatoriamente e tutti i Comuni che ne abbiano necessità, devono concertare con i Comuni limitrofi la riorganizzazione territoriale degli orari attraverso la Conferenza dei Sindaci.

6. Per l'adozione e l'attuazione del Piano il Sindaco promuove accordi e intese tra tutti i soggetti collettivi e istituzionali, pubblici e privati, interessati alla determinazione dei tempi e degli orari, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e della Legge 7.8.1990, n. 241.

7. Le Province possono coordinare, come ente capofila, l'attività dei Comuni per l'adozione dei Piani affinché gli stessi siano coerenti ai principi indicati all'art. 5 e armonici tra loro nell'ambito di un territorio omogeneo.

8. I comuni inviano alla Regione e alla Provincia il piano territoriale degli orari approvato.

Art. 7

Contributi regionali

1. La Regione concede ai Comuni singoli o associati, alle imprese e alle associazioni di cui al presente articolo, contributi per progetti finalizzati alla predisposizione e attuazione dei piani territoriali degli orari e di tutti gli altri interventi previsti dai punti 6 e

7 del presente articolo. I contributi di derivazione regionale possono essere concessi anche alle Province che svolgono la funzione di enti capofila.

2. La Giunta regionale delibera annualmente il bando con le modalità di presentazione delle domande e le specifiche condizioni per la concessione dei contributi.

3. I finanziamenti sono concessi nella misura massima dell'80% del costo ritenuto ammissibile, salvo gli interventi previsti dai punti 6 e 7. Nei tre mesi successivi alla presentazione delle domande, la Giunta regionale predispone il Piano di riparto per l'erogazione dei contributi. Dopo l'approvazione del Piano, alla liquidazione dei contributi provvede la Giunta regionale secondo le seguenti modalità:

a. il 50% al momento dell'adozione del P.R.T.O o del progetto;


b. il 50% a rendicontazione generale delle spese sostenute.

4. I contributi concessi in base alla presente legge, sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per i quali sono concessi.

5. Nell'assegnazione dei contributi è data priorità a:

a. associazioni di comuni;

b. Comuni o Province che abbiano attivato



forme di coordinamento e cooperazione con altri enti locali per l'attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza;

c. interventi attuativi degli accordi di cui all'art. 25, comma 2, della Legge 53/2000;

d. progetti che, attraverso politiche temporali, contribuiscano alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti nel settore dei trasporti;

e. progetti finalizzati all'armonizzazione degli orari dei servizi pubblici e privati con gli orari di lavoro, anche in attuazione dell'art. 9 della Legge 53/2000 e successivi provvedimenti attuativi;

f. progetti che favoriscono l'accessibilità delle informazioni e dei servizi della pubblica amministrazione, anche attraverso la semplificazione delle procedure e l'introduzione di servizi informatizzati e connessi in rete;

g. progetti attuativi di piani territoriali degli orari inseriti negli strumenti di programmazione negoziata o attuativi di progetti già finanziati con altri fondi.

I punti da a) a g) hanno la stessa rilevanza e si intendono non in alternativa tra loro, di volta in volta nei bandi annuali potranno essere individuate delle scale di priorità al fine di sostenere particolari elementi di criticità rilevate dai rapporti biennali di cui all'art. 8.

6. La Regione inoltre concede contributi ad imprese individuali, società, studi professionali con sede o stabilimenti nella Regione, che non usufruiscano dei finanziamenti previsti dall'art. 9 Legge 53/2000, i quali:

a. pattuiscono con il proprio personale forme di flessibilità dell'orario lavorativo giornaliero o settimanale;

b. avviano sperimentazioni di nuove modalità organizzative di lavoro utilizzando tecnologie informatiche e telematiche che permettano al lavoratore di svolgere in tutto o in parte a domicilio le proprie mansioni;

c. concedono ai propri dipendenti permessi o incrementano l'utilizzo della "Banca delle ore" per motivi personali o familiari con possibilità di recupero in giornata o in settimana.

d. stipulano contratti integrativi aziendali che prevedono la riduzione dell'orario di lavoro.

7. La Regione concede contributi ai Comuni e alle associazioni che promuovono e sostengono le Banche del tempo, ai sensi della Legge 53/2000.

8. I finanziamenti sono concessi per le spese sostenute per la fornitura di sedi e attrezzature e per le attività di comunicazione.

9. La Giunta Regionale con proprio atto, stabilisce, oltre ai criteri per l'erogazione dei contributi anche i termini e le modalità di

presentazione delle domande di contributo di cui ai punti 6 e 7.

Art. 8

Struttura organizzativa regionale

1. La Giunta regionale, per l'attuazione della presente legge, istituisce con proprio atto l'Osservatorio Regionale sui Tempi, entro tre mesi dall'entrata in vigore della stessa, nell'ambito della Direzione riforme istituzionali, enti locali, controlli.

2. L'Osservatorio si avvale di un comitato di esperti per lo svolgimento dei seguenti compiti:

a. raccolta dati sui sistemi di armonizzazione dei tempi e degli orari, nonché monitoraggio periodico sull'efficienza dei sistemi adottati;

b. analisi e valutazione dei progetti presentati ai fini della concessione dei finanziamenti di cui all'art. 7;

c. attività di documentazione, informazione e orientamento presso i Comuni singoli o associati.

3. L'Osservatorio, con cadenza biennale, elabora e trasmette al Consiglio regionale una relazione sui risultati delle politiche regionali dei tempi.

4. Fanno parte del Comitato esperti ed esperte in materia di progettazione urbana, di

analisi sociale, di comunicazione sociale, di gestione organizzativa e di pari opportunità tra donne e uomini; assiste alle sedute del comitato la Presidente della Commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna o sua delegata.

Art. 9


Attività di promozione, ricerca e formazione

1. La Giunta regionale cura e promuove attività di informazione e comunicazione volte a favorire l'esercizio delle funzioni in materia di coordinamento e amministrazione dei tempi e degli orari, nonché a diffondere la conoscenza delle buone prassi adottate.

2. La Giunta regionale promuove azioni di ricerca, volte a migliorare le conoscenze scientifiche e specialistiche in materia di politiche temporali, anche mediante accordi con il sistema universitario.

3. La Giunta regionale promuove corsi di formazione specialistica di qualificazione e riqualificazione rivolti agli operatori e al personale impegnati nella progettazione e attuazione dei piani territoriali degli orari. I corsi dovranno essere realizzati coerentemente ai principi di pari opportunità di cui alla Legge 125/1991.

4. La Giunta regionale, per la realizzazione delle iniziative di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, nonché dei compiti previ-



sti all'art. 8, comma 2, utilizza quota parte delle risorse regionali stanziata ai fini della presente legge, sino alla concorrenza massima del 5%.

Art. 10

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per i contributi concessi ai Comuni e Associazioni di comuni, nonché per gli interventi rivolti a imprese e associazioni, spese per il funzionamento del Comitato di cui all'art. 8, nonché per le attività di comunicazione, ricerca e formazione, di cui all'art. 9, valutati per l'anno 2005 in € 50.000,00 si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 12311 di nuova istituzione denominato: Interventi in materia di politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città.

2. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2005, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

- U.P.B. 14.02.002 - Cap. 12311: Interventi in materia di politiche regionali per il coordinamento dei tempi delle città - in aumento 50.000,00;
- U.P.B. 02.01.003 - Cap. 11826: Compenso allo Stato per la gestione dell'IRAP - in diminuzione € 50.000,00.

3. Per gli esercizi successivi verrà iscritto sul pertinente capitolo di spesa lo stanziamento determinato dalle annuali leggi di bilancio, eventualmente integrato dalle risorse statali, destinabili esclusivamente alla concessione di contributi ai Comuni e alle associazioni di Comuni, trasferite ai sensi della Legge 53/2000, art. 28 recante: Disposizioni per il sostegno della maternità e paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.

Art. 11

Norma transitoria

1. Nel primo anno di applicazione le domande di contributo sono presentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12

Abrogazioni

1. Il Capo V bis della: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale) è abrogato.

Sommario

Introduzione	2
Premessa	4
Le politiche dei tempi urbani	6
La legge regionale 16/12/05 n.40	8
Il piano territoriale degli orari	12
Le banche del tempo	15
Attuazione della legge regionale n.40/2005	16
Il testo normativo	24

INFO – Regione Abruzzo

Per saperne di più
Regione Abruzzo
Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali,
Bilancio, Attività Sportive
Servizio Sistemi Locali e Programmazione dello
Sviluppo Montano
Via Raffaello, n.137
65123 Pescara
Fax 085/762224

Dirigente
Mariangela Virno
Tel. 085/ 7672160
email: mariangela.virno@regione.abruzzo.it
Silvana Romagnoli
Tel. 085/7672197
email: silvana.romagnoli@regione.abruzzo.it
Gabriella Basciani
Tel. 085/7672158
email: gabriella.basciani@regione.abruzzo.it
Sito web: www.regione.abruzzo.it/xmontagna

Consigliere Regionali di Parità
Direzione politiche attive del lavoro
Via Raffaello, n.137
65123 Pescara
M. Loretta Del Papa
Sara Ranocchiaro
e-mail: consigliera.parita@regione.abruzzo.it
Sito web:
www.regione.abruzzo.it/xconsigliera

A cura di:

**M. Loretta Del Papa. Silvana Romagnoli,
Mariangela Virno**

